


UNIVERSITA' CARLO CATTANEO  
LIUC


DIRITTO TRIBUTARIO DEI GRUPPI  
INTERNAZIONALI

*La scissione*

# gruppo dopo fusione



# gruppo dopo scissione



# la scissione

- la scissione
  - non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa (art.173, c.1);
  - non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni nelle società scissa sostituite con partecipazioni nella società beneficiaria (art.173, c.3)

# la scissione


prima		dopo			
NRB		NRB	RB Imm.		
4500 (1)	1500	4500 (1)	1500	3000 (3)	3000
1500 (2)	4200 r.	1500 (2)	1350 r.		(150 r.rival.)
3000 (3)	300 r.rival.		150 r.rival.		
	3000 pass.		3000 pass.		

$$V. (1) = 4500$$

$$V. (2) = 1500$$

$$V. (3) = 6000$$

# la sostituzione delle partecipazioni



# l'avanzo e il disavanzo

- si applica la medesima disciplina prevista per l'avanzo e il disavanzo di fusione

# le posizioni soggettive della scissa

Posizioni soggettive NRB:

– plusvalenze art. 86, c.4,	50 (1/2 NRB)
– imposte art. 99, c.1,	25 (NRB)
– contrib. ass.categ. art. 99, c.3,	15 (NRB)
– spese rappres. art. 108, c.2,	10 (1/2 NRB)
– riserva rivalutazione	300 (1/2 NRB)
– perdite pregresse art.102	3000 (1/2 NRB)



# le posizioni soggettive della scissa

- le posizioni soggettive della scissa connesse in modo attuale, specificamente o per insiemi, agli elementi del patrimonio scisso seguono tali elementi
- le altre posizioni soggettive della scissa sono attribuite alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla scissa in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (art.173, c.4)

# le riserve in sospensione di imposta

- le riserve in sospensione di imposta della scissa connesse in modo attuale, specificamente o per insiemi, agli elementi del patrimonio scisso devono essere ricostituite dalla beneficiaria che ha acquisito tali elementi
- le altre riserve in sospensione di imposta devono essere ricostituite dalle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, conservate dalla scissa in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (art.173, c.9)

# il riporto delle perdite

- le perdite della scissa sono attribuite alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla scissa in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (art.173, c.10)

# il riporto delle perdite

- la quota di perdite della scissa spettante a ciascuna beneficiaria può essere sfruttata da quest'ultima alle condizioni e nei limiti stabiliti con riferimento alla fusione
- le condizioni e i limiti stabiliti con riferimento alla fusione si applicano anche alle perdite della beneficiaria preesistente (art.173, c.10)

# decorrenza e dichiarazione

- nel caso di scissione totale il reddito della scissa relativo alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la scissione è determinato secondo le regole applicabili prima della fusione in base ad un apposito conto economico

# decorrenza e dichiarazione

- la relativa dichiarazione deve essere presentata dalla società beneficiaria indicata nell'atto di scissione come soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi tributari della scissa e destinatario dei controlli ed accertamenti relativi ai predetti obblighi (o in mancanza di designazione dalla prima beneficiaria indicata nell'atto medesimo) negli stessi termini previsti per la fusione

# decorrenza e dichiarazione

- è ammessa la “retrodatazione” degli effetti della scissione ai fini delle imposte sui redditi a condizione che (art.173, c.11):
  - la scissione sia totale e sia prevista la sua “retrodatazione” contabile;
  - l’ultimo periodo di imposta della scissa e quelli delle beneficiarie si siano chiusi alla stessa data;
  - la data di decorrenza convenzionale non sia anteriore a quest’ultima